



ALL. "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI



SOMMARIO:

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE	3
ART. 4 – APERTURA DELL’AREA	3
ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI	3
ART. 6 – FRUIZIONE DELL’AREA	4
ART. 7 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SANZIONI.....	4
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE	5

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Tali aree sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 2 DEFINIZIONI

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduuttore e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell’area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 AMBITO D’APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Tali aree, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all’Amministrazione Comunale, sono individuate di volta in volta dall’Amministrazione medesima e debitamente attrezzate ed indicano, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 4 APERTURA DELL’AREA

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 5 ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

Il possessore/conduuttore può accedere con il proprio cane all’interno dell’area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo e soltanto qualora sia in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull’animale e dopo aver verificato che nell’area non ci siano altri soggetti. In ogni caso dovrà essere garantita la tutela dell’incolumità pubblica.

Il possessore/conduuttore risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso all’interno delle aree di sgambamento. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell’ Ordinanza Ministeriale 06.08.2013, in grado di trattenere validamente l’animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

E’ vietato al possessore/conduuttore di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.

Il possessore/conduuttore deve comunque essere munito di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere il suo cane ogni qualvolta se ne presenti la necessità

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente al possessore/conduuttore e al suo cane.

Il conduuttore/possessore di cani disturbanti o con particolari caratteristiche comportamentali, è tenuto a portare all'interno dell'area di sgambamento un solo cane per volta.

Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo_animale, tipo agility dog.

Chiunque entri nell'area di sgambamento deve richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante l'accesso i propri cani possano scappare.

L'accesso all'area è consentito per lo sgambamento di un solo cane alla volta o di più cani contemporaneamente, purchè appartenenti al medesimo proprietario/conduuttore. In ogni caso la permanenza dell'animale/degli animali all'interno non deve superare i 20 minuti.

E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.

E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

Laddove le aree sgambamento cani fossero state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Servizio di Polizia Locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduktör del cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 6 FRUIZIONE DELL'AREA

All'area di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 7 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale che, a tal fine, si può avvalere della collaborazione di Guardie Ecologiche ufficialmente incaricate o

di associazioni cinofile e/o animaliste individuate dall'Amministrazione Comunale. Il personale del Servizio Veterinario dell'USL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.